



Atto del Governo n. 381

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429

Proposte di integrazioni e modifiche

VISTI

Motivazione: i novellati articoli 9 e 41 della Costituzione hanno esplicitamente posto in rilievo tra i valori intangibili la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali, chiarendo altresì che l'iniziativa economica privata non deve arrecare danno alla salute e all'ambiente.

Proposta: nel primo visto, dopo le parole "gli articoli", aggiungere i seguenti numeri "9, 41,".

ARTICOLO 2, comma 1, lettera d)

Motivazione: La lettera d) fornisce la definizione di attività ma non vi è chiarezza a proposito delle attività di identificazione degli animali e del rilascio della relativa certificazione che sono atti medici veterinari e in conseguenza di ciò non possono essere effettuati da un generico "operatore". È quindi indispensabile, a garanzia della salute degli animali e della loro corretta tracciabilità, esplicitare che tale attività sia di esclusiva competenza del medico veterinario.

Proposta: alla fine della lettera d) aggiungere la seguente frase: "L'identificazione degli animali e il rilascio della relativa certificazione sono attività che effettua esclusivamente il medico veterinario".

ARTICOLO 2, comma 1, lettera t)

Motivazione: La lettera t) fornisce la definizione di evento riguardante la vita di un singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, come ad esempio nascita, identificazione, movimentazione. Tale lettera prevede positivamente che tra gli eventi siano da annoverare anche il

passaggio di proprietà e di stato non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. L'esperienza dimostra però che anche animali di altre specie destinati al consumo alimentare possano essere affidati o ceduti a privati o ad associazioni che li tengono esclusivamente per compagnia. Occorre quindi estendere l'evento anche al passaggio di stato per ogni altro animale eliminando l'esclusiva condizione per i soli equini.

Proposta: al termine della frase eliminare le parole "per gli equini".

ARTICOLO 2, comma 1, lettera aa)

Motivazione: La lettera aa) si limita a fornire la definizione di allevamento amatoriale rinviandone però la descrizione al manuale operativo che sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo. È molto importante, invece, viste le dimensioni del fenomeno e le relative ricadute in termini di salute, sociali e ambientali, fissare per legge la distinzione nel numero di animali detenibili in un allevamento amatoriale così da distinguerlo chiaramente dall'allevamento professionale di animali da compagnia.

Proposta: sostituire la lettera aa) con la seguente:

aa) allevamento amatoriale di animali da compagnia: attività di allevamento delle specie di cui all'allegato I del regolamento che detengano fino a tre fattrici e che producano complessivamente una cucciolata l'anno.

ARTICOLO 6, comma 4, lettera b)

Motivazione: La lettera b) si avvale della deroga prevista dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2035 secondo la quale possono essere esentati dall'obbligo della domanda di riconoscimento degli stabilimenti gli operatori degli stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, nei quali tali animali sono raccolti a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione, nonché degli incubatoi di volatili in cattività. Avvalersi di tale deroga è decisamente pericoloso sia per la tracciabilità degli stabilimenti che per quella degli animali custoditi. Anche dal punto di vista del controllo delle zoonosi la deroga è particolarmente rischiosa considerato, ad esempio, che le uova da cova rivestono un ruolo molto importante per la trasmissione dell'infezione nelle galline. A seconda del tipo di agente patogeno le salmonelle possono essere trasmesse alle uova e infettare i pulcini al loro interno. Questi ultimi e i gusci delle uova provocano a loro volta infezioni in altri animali dell'incubatoio.

Proposta: eliminare la lettera b)

ARTICOLO 7, comma 4

Motivazione: In considerazione delle frequenti condotte illecite relative ai commerci e traffici di animali e oggetto di indagini è decisamente opportuno che l'accesso alla BDN, in modalità di consultazione, sia regolarmente consentito alle Forze di polizia.

Proposta: alla fine del comma 4 aggiungere la seguente frase “Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’Interno, assicura l’accesso alla BDN in modalità di consultazione alle Forze di polizia”.

ARTICOLO 12, comma 2, lettera f)

Motivazione: Al fine di garantire che il furto e/o lo smarrimento dei mezzi di identificazione è necessario che alla comunicazione alla ASL sia sempre allegata la denuncia presentata alle Forze dell’ordine.

Proposta: dopo le parole “la comunicazione” aggiungere le seguenti parole “, con allegata denuncia alle forze dell’ordine,”.

ARTICOLO 14, comma 2

Motivazione: Trenta giorni di tempo per riportare i controlli nel sistema informativo sono davvero molti, soprattutto in caso di riscontro di non conformità. Considerato che si tratta solo di immissione di dati è opportuno che i controlli debbano essere registrati entro cinque giorni lavorativi. Inoltre, in tutti i casi di indagine delle Forze di polizia gli esiti dei controlli sono elementi preziosi per cui aver accesso al sistema potrebbe velocizzarle.

Proposta: sostituire le parole “trenta giorni” con le parole “cinque giorni lavorativi” e dopo le parole “dalla conclusione del controllo stesso.” aggiungere la seguente frase “Il Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero dell’Interno, assicura l’accesso a tale portale in modalità di consultazione alle Forze di polizia.”.

ARTICOLO 15, comma 3, lettera d)

Motivazione: nel rispetto della tutela degli animali prevista dal novellato articolo 9 della Costituzione si richiama la necessità che animali non identificati, e per questo sequestrati, debbano certamente essere considerati inidonei dal punto di vista alimentare ma non possano essere aprioristicamente considerati a rischio sanitario e abbattuti. Pertanto, devono essere sempre esaminati dall’ASL dal punto di vista sanitario e, se sani, sequestrati e affidati a Centri autorizzati che ne assicurino la detenzione non a fini produttivi/commerciali/alimentari con le spese a totale carico dell’operatore a cui è stato operato il sequestro.

Proposta: dopo le parole “e la distruzione senza alcun indennizzo o il loro” aggiungere la seguente frase “sequestro finalizzato alla confisca e l’affido in via definitiva alle Regioni, o al Centro di cui al comma 755 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinato a ospitare qualsiasi animale, o ad associazioni o enti portatori di interessi di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189, nonché a privati o a strutture pubbliche o private, anche estere, che diano adeguate garanzie di rispetto delle necessità etologiche degli animali e di non macellazione degli stessi.”

ARTICOLO 16, comma 1

Motivazione: il personale medico veterinario è titolato ad identificare e registrare nel SINAC gli animali da compagnia ed è evidente quanto sia importante che ciò avvenga in termini contestuali. Basti pensare allo smarrimento di un cane identificato con microchip, ma non registrato in anagrafe.

Proposta: dopo le parole “ai fini della” aggiungere la parola “contestuale”.

ARTICOLO 17, commi 1, 2, 3 e 4

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: al comma 1, sostituire le parole “da 500 euro a 5.000 euro” con le parole “da 2.000 euro a 10.000 euro”. Al comma 2, sostituire le parole “da 5.000 euro a 50.000 euro” con le parole “da 10.000 euro a 50.000 euro”. Al comma 3, sostituire le parole “da 100 euro a 1.000 euro” con le parole “da 600 euro a 3.000 euro”. Al comma 4, sostituire le parole “da 100 euro a 1.000 euro” con le parole “da 600 euro a 3.000 euro”.

ARTICOLO 18, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 sostituire le parole “da 100 euro a 1.000 euro” con le parole “da 600 a 3.000 euro”. Al comma 5, sostituire le parole “da 1.000 euro a 6.000 euro” con le parole “da 2.000 euro a 10.000”

ARTICOLO 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1, 2, 4 e 6 sostituire le parole “da 200 euro a 2.000 euro” con le parole “da 600 euro a 3.000 euro”. Al comma 3, sostituire le parole “da 1.000 euro a 6.000 euro” con le parole “da 2.000 euro a 10.000 euro”. Al comma 5, sostituire le parole “da 2.000 euro a 12.000 euro” con le parole “da 3.000 euro a 15.000 euro”. Al comma 7, sostituire le parole “da 2.000 euro a 20.000 euro” con le parole “da 6.000 euro a

30.000 euro". Al comma 8, sostituire le parole "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole "da 300 euro a 1.500 euro". Al comma 9, sostituire le parole "da 300 euro a 3.000 euro" con le parole "da 1.000 euro a 5.000 euro"

ARTICOLO 20, commi 1 e 2

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all'eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1 e 2 sostituire le parole "da 100 euro a 600 euro" con le parole "da 300 euro a 1.500 euro".

ARTICOLO 24, comma 2

NB: I commi di questo articolo sono numerati in maniera errata, poiché partono dal numero 2.

Motivazione: Riteniamo importante prevedere che la partecipazione ai corsi di formazione sia obbligatoria in quanto se così non fosse non è detto che gli operatori vi partecipino.

Proposta: dopo le parole "organizzate dalle Autorità di cui al comma 1 (nel testo attuale riportato come comma 2), è" aggiungere le parole "obbligatoria ed" e dopo le parole "gli operatori stessi." aggiungere la seguente frase "L'operatore che non adempie a tale obbligo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro."